

RICHIAMATI:

la legge regionale 21 giugno 1999, n.18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” ed in particolare l’art.61, comma 1, lettera g), il quale prevede che la Giunta regionale definisca relativamente agli impianti non rientranti negli elenchi allegati alla direttiva 84/360/CEE ed alla direttiva 96/61/CEE, i requisiti tecnico costruttivi e gestionali per l’accesso al procedimento mediante autocertificazione, ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione in via generale per le costruzioni di impianti, nonché la modulistica per la predisposizione della dichiarazione;

la deliberazione della Giunta regionale n.**1655** del 23.12.2004 ad oggetto “Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti d impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso” con la quale:

- ⇒ sono stati definiti i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e la modulistica per l’accesso al procedimento di autorizzazione di carattere generale per impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, come era stabilito dall’art.9 del D.M. 16.1.2004, n.44;
- ⇒ al punto c) dell’allegato 2A ed all’allegato 2C, è stata fissata la formula per il calcolo dell’emissione di solvente necessaria alla verifica del rispetto del valore limite;

il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale, ed in particolare la parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, comprendente, fra l’altro, i seguenti articoli che qui rilevano:

- ⇒ l’art.272, comma 2 (Impianti ed attività in deroga) che prevede la possibilità per l’autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali vengono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, nonché l’obbligo, per la stessa autorità, di procedere entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, all’adozione delle autorizzazioni generali di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte V del decreto;
- ⇒ l’art.275 comma 20 che prevede la possibilità, per le autorità competenti, di adottare autorizzazioni a carattere generale di cui all’art.272, comma 2, anche per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
- ⇒ l’art.275, commi 2 e 4 che stabiliscono che il gestore che intende effettuare l’attività di pulitura a secco, che come tale si caratterizza per l’utilizzo di composti organici volatili (COV) di cui alla parte II dell’allegato III alla parte V, deve, fra l’altro, rispettare quanto prescritto dal decreto in argomento con riguardo ai citati composti organici volatili, ed in particolare i valori limite di emissione ivi previsti;
- ⇒ l’appendice alla Sez II della parte VII, allegato III della parte V, che indica la formula per il calcolo della massa di solvente emesso in atmosfera per Kg di prodotto pulito ed asciugato, necessaria alla verifica del rispetto del valore limite di cui al punto 11 della parte III, allegato III della parte V;

DATO ATTO che:

tale decreto legislativo modifica sia le procedure ed i tempi previsti per il rilascio delle autorizzazioni di carattere generale di cui in argomento, sia il quadro normativo

preesistente in materia, poiché all'art.280 dispone l'abrogazione del d.P.R. n.203/88, del d.P.R. 25.7.1991 e del DM. n.44/2004;

nella formula di calcolo dell'emissione di solvente necessaria alla verifica del rispetto del valore limite indicata al punto C dell'Allegato 2 ed all'Allegato 2C della d.G.R. n.1655/2004 è stato considerato trascurabile il quantitativo di solvente contenuto nei rifiuti

le Associazioni di categoria di cui in argomento hanno richiesto a questa Regione l'inserimento del calcolo relativo al quantitativo di solvente contenuto nei rifiuti dal momento che lo stesso può anche essere ritenuto significativo ai fini del bilancio dei solventi;

CONSIDERATO inoltre che, sempre dal confronto con le Associazioni di categoria interessate, si è rilevato che il contenuto di solvente smaltito nei rifiuti è variabile in rapporto agli impianti ed alle condizioni operative;

RITENUTO pertanto opportuno:

adottare un provvedimento autorizzativo generale conforme al mutato quadro normativo nella materia che qui rileva, in sostituzione della d.G.R. n.1655/2004;

stabilire che le prescrizioni del presente provvedimento siano valide anche per gli impianti esistenti e che, pertanto, entro il 30 aprile 2008, i gestori di tali impianti debbano conformare la comunicazione annuale di attività a quanto stabilito negli allegati 2A e 2C;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di approvare, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione in via generale, prevista dall'articolo 275, comma 20, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, per esercitare impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, gli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e necessaria, contenenti la modulistica per la predisposizione della domanda di autorizzazione di carattere generale, nonché i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali degli impianti;
- 2) di stabilire che le ditte che si avvalgono della presente autorizzazione di carattere generale siano tenute all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il gestore dell'attività deve presentare al Comune territorialmente competente, almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, domanda di adesione alla autorizzazione generale utilizzando la modulistica di cui all'allegato 1, dichiarando la rispondenza dell'impianto che intende installare, modificare o trasferire, ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui all'allegato 2 del medesimo documento e la sua compatibilità con le prescrizioni del vigente strumento urbanistico generale del Comune ove ricade l'area interessata dall'attività medesima;

- b) l'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento motivato, può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
 - c) il gestore dell'attività che intende installare, modificare o trasferire impianti, nel caso in cui non sia stata negata l'autorizzazione, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli stessi, deve darne comunicazione al Comune territorialmente competente, dichiarando contestualmente di essere in possesso del certificato di agibilità dei locali rilasciato dal Comune o titolo equipollente e dell'attestazione di conformità dell'impianto elettrico;
 - d) l'autorizzazione generale può essere sempre revocata dal Comune qualora venga accertato il mancato rispetto dei requisiti tecnico - costruttivi e gestionali di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione;
 - e) sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc.. previsto dalla normativa vigente;
 - f) la cessazione dell'attività degli impianti come sopra autorizzati dovrà essere comunicata dal gestore al Comune entro 60 giorni dalla stessa;
 - g) in caso di cambiamento di ragione sociale il gestore dell'attività subentrante dovrà comunicare al Comune, entro 60 giorni, la variazione ai fini della volturazione, ove necessario, della documentazione agli atti;
 - h) decorsi 24 mesi dalla richiesta di adesione alla presente autorizzazione in via generale senza che l'impianto sia messo in esercizio, modificato o trasferito, la autorizzazione decade;
 - i) in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'allegato 2 verranno applicate le sanzioni previste dalla legge;
 - j) il gestore dell'attività deve presentare al Comune domanda di autorizzazione seguendo le procedure ordinarie previste dall'art. 269 del d.lgs. n.152/2006; nei seguenti casi:
 - nel caso che intenda installare, modificare o trasferire impianti con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell'allegato 2;
 - nel caso siano utilizzate nell'impianto le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. 3 febbraio 1997, n.52 come cancerogeni, mutogeni o tossici per la riproduzione a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R 45, R 46, R 49, R 60, R 61;
- 3) di stabilire che il presente provvedimento sostituisce la deliberazione della Giunta regionale n.1655 del 23.12.2004 ed i relativi allegati;
- 4) i gestori degli impianti autorizzati ai sensi della precedente d.G.R. n.1655/2004 devono osservare le prescrizioni del presente provvedimento e conformare la comunicazione annuale di attività a quanto stabilito negli allegati 2A e 2C entro il 30 aprile 2008;
- 5) la presente autorizzazione "generale" ha validità di 15 (quindici) anni dalla data della sua pubblicazione.

In considerazione della natura di carattere generale del presente provvedimento si ritiene necessaria la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o alternativamente ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.